

Elenco dei settori e delle attività dei soggetti beneficiari esclusi dall'intervento

Contro-garanzia CDP - FEI - InvestEU

SEZIONE A — IL FINANZIAMENTO NON DEVE RIGUARDARE LE SEGUENTI ATTIVITÀ

- **A1** — Acquisto di veicoli con finalità di trasporto

Esclusione NON applicabile qualora:

- i. importo del finanziamento $\leq$ € 50.000; e
- ii. l'impresa richiedente non operi nel settore trasporto/magazzinaggio (Sezione H ATECO) né in noleggio/leasing autoveicoli (ATECO 77.11 – 77.12)

- **A2** — Realizzazione di sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento (ivi inclusi i sistemi di produzione combinata di energia elettrica e termica (CCHP, CHP) degli edifici (intesi come una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni, incluse serre e edifici industriali).

Esclusione NON applicabile qualora:

- i. importo del finanziamento $\leq$ € 100.000, e
- ii. importo destinato al nuovo sistema di riscaldamento/raffrescamento $\leq$ € 50.000

- **A2** — Investimenti nella produzione di energia e/o calore utilizzando biomassa, che non rispettino le seguenti condizioni di sostenibilità:

- i. Biomassa pulita e non contaminata, proveniente dall'UE o certificata per la sostenibilità se proveniente da fuori dell'UE, e non derivante da materie prime che possano essere destinate all'alimentazione o compromettere la sicurezza alimentare
- ii. Biomassa forestale certificata secondo standard internazionali di gestione forestale sostenibile (ad es. FSC/PEFC) oppure è inserito in un percorso volto all'ottenimento della certificazione (c.d. "*roadmap to certification*"). Le aree di approvvigionamento della biomassa non ancora certificate devono comunque rispettare i medesimi standard e principi, così da poter essere considerate certificabili
- iii. Materie prime non derivanti da prodotti a base di olio di palma o da foreste tropicali / siti protetti

Esclusione NON applicabile qualora l'importo del finanziamento sia $\leq$ € 50.000

- **A4** — Progetti di desalinizzazione
- **A5** — Attività vietate dalla legislazione nazionale applicabile
- **A6** — Attività nel settore della difesa che coinvolgono prodotti e tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile
- **A7** — Attività che limitano i diritti e le libertà individuali o violano i diritti umani
- **A8** — Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media
- **A9** — Attività che coinvolgono animali vivi a scopo sperimentale e scientifico senza rispettare le convenzioni per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a scopo sperimentale
- **A10** — Prodotti e attività legati al tabacco (produzione, distribuzione, lavorazione e commercio)
- **A11** — Ricerca sulla clonazione umana a scopo riproduttivo, modifiche genetiche con cambiamenti ereditari e creazione di embrioni umani esclusivamente a scopo di ricerca

- **A12** — Attività legate al gioco d'azzardo
- **A13** — Attività di sviluppo immobiliare, ad eccezione di quelle legate agli obiettivi specifici del Programma InvestEU¹
- **A14** — Attività finanziarie, come l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari, in particolare, le operazioni di acquisizione di aziende, anche tramite capitale di sostituzione, finalizzate a smantellarne gli asset
- **A15** — Dismissione, esercizio, adattamento o costruzione di centrali nucleari
- **A16** — Investimenti legati all'estrazione o alla combustione di combustibili fossili solidi e petrolio, nonché all'estrazione di gas

Esclusione NON applicabile a:

- i. progetti in cui non esiste una tecnologia alternativa valida
- ii. progetti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento
- iii. progetti dotati di installazioni di cattura e stoccaggio della CO₂ o di impianti di cattura e utilizzo della CO₂
- iv. progetti industriali o di ricerca che portano a significative riduzioni delle emissioni di gas serra rispetto ai parametri applicabili del Sistema di Scambio delle Emissioni dell'Unione Europea

- **A17** — Investimenti in impianti di smaltimento dei rifiuti in discarica

Esclusione NON applicabile a:

- i. strutture di discarica in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto industriale o minerario e in cui è stato dimostrato che la discarica è l'unica opzione valida per trattare i rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività stessa
- ii. strutture di discarica esistenti per garantire l'utilizzo del gas di discarica e promuovere la recupero di materiali da discarica e il riutilizzo dei rifiuti minerari

- **A18** — Investimenti in impianti di trattamento meccanico-biologico (MBT), ad eccezione della retrofitting per il recupero energetico o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati, come il compostaggio e la digestione anaerobica

- **A19** — Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti

Ammessi investimenti in:

- i. impianti esclusivamente dedicati al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili
- ii. impianti esistenti, qualora l'investimento abbia lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare materiali dalle ceneri dell'incenerimento, a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti

- **A20** — Investimenti rivolti a progetti centrati sulla digestione anaerobica dei rifiuti biologici, la cattura e l'utilizzo del gas di discarica, privi di un piano di monitoraggio per la perdita di metano associata a tali attività
- **A21** — Investimenti finalizzati al trasporto di CO₂ e al suo permanente immagazzinamento geologico sotterraneo, privi di un piano di monitoraggio dettagliato conforme alle disposizioni della Direttiva CCS 2009/31/CE e della Direttiva UE ETS 2018/410
- **A22** — Investimenti in progetti che necessitano di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità alla legislazione nazionale applicabile, per i quali non sono state ottenute le necessarie valutazioni e autorizzazioni

¹ Attività nel settore immobiliare relative agli obiettivi specifici del programma InvestEU specificati all'articolo 3(2) del [Regolamento InvestEU](#) e alle aree elegibili di cui all'Allegato II del medesimo regolamento.

SEZIONE B1 — IL BENEFICIARIO NON DEVE ESSERE ATTIVO, E IL FINANZIAMENTO NON DEVE RIGUARDARE, I SEGUENTI SETTORI/ATTIVITÀ

Ai sensi della Scheda InvestEU – Autodichiarazione del modulo di Domanda di Agevolazione, l'espressione “non deve avere un focus sostanziale”, nella presente Sezione B1, deve intendersi nel senso che l'impresa non svolge alcuna delle attività ivi elencate

- i. Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- ii. Attività legate al gioco d'azzardo, incluse le attrezzature correlate e gli hotel con casinò interni.
- iii. Estrazione di giacimenti minerali dai fondali marini² ed estrazione o attività mineraria riferite a minerali e metalli provenienti da zone di conflitto³
- iv. Carceri e centri di detenzione di qualsiasi tipo (quali istituti penitenziari o stazioni di polizia dotate di strutture di detenzione)
- v. Qualsiasi attività che comporti un significativo degrado, conversione o distruzione⁴ di habitat critici⁵
- vi. Conversione di foreste naturali in piantagioni. Ciò include foreste irrigate⁶, disboscamento, taglio raso o deturpazione (nonché concessioni commerciali su) di foreste naturali tropicali o foreste ad alto valore di conservazione, nonché l'acquisto di macchinari per il disboscamento⁷
- vii. Tabacco: progetti aventi come finalità la produzione, fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco
- viii. Produzione o commercio di armi e munizioni, inclusi esplosivi e armi sportive
- ix. Clonazione riproduttiva animale e umana

² Per “mare profondo” si intendono le zone oceaniche situate al di sotto dei 200 metri — L'Autorità internazionale dei fondali marini e l'estrazione mineraria dai fondali marini profondi. Nazioni Unite

³ Minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di due diligence lungo la catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione europea di stagno, tantalio e tungsteno, dei relativi minerali, nonché di oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio, nella versione modificata.

⁴ Per “distruzione” si intende 1) l'eliminazione o la grave compromissione dell'integrità di un'area causata da un cambiamento significativo e di lunga durata nell'uso del suolo o delle risorse idriche oppure 2) la modifica di un habitat tale da comprometterne la capacità di svolgere la propria funzione;

⁵ 5 L'habitat critico è un sottoinsieme di habitat sia naturali che modificati che merita particolare attenzione. L'habitat critico comprende aree ad alto valore di biodiversità che soddisfano i criteri della classificazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), compresi gli habitat necessari alla sopravvivenza di specie in pericolo critico o in pericolo, secondo la definizione della Lista Rossa delle specie minacciate dell'IUCN o di qualsiasi legislazione nazionale; aree aventi un significato speciale per le specie endemiche o a areale ristretto; siti critici per la sopravvivenza delle specie migratorie; aree che ospitano concentrazioni o numeri di individui di specie gregarie significativi a livello globale; aree con assemblaggi unici di specie o associate a processi evolutivi chiave o che forniscono servizi ecosistemici fondamentali; e aree con una biodiversità di notevole importanza sociale, economica o culturale per le comunità locali. Le foreste primarie o le foreste ad alto valore di conservazione sono considerate habitat critici. Gli habitat critici includono le specie soggette a rigorosa protezione ai sensi degli articoli 12-16 della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata).

⁶ Fatta eccezione per l'irrigazione temporanea nei primi tre anni dopo la messa a dimora, consentita per consentire alle piantine di sviluppare un apparato radicale profondo e garantire così elevati tassi di sopravvivenza.

⁷ Le foreste ad alto valore di conservazione sono definite dal Forest Stewardship Council come quelle che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: 1) aree forestali che ospitano concentrazioni di valori di biodiversità significative a livello globale, regionale o nazionale (quali endemismo, specie in via di estinzione, rifugi); 2) aree forestali che contengono foreste a livello paesaggistico significative a livello globale, regionale o nazionale, contenute all'interno dell'unità di gestione o che la contengono, dove popolazioni vitali della maggior parte, se non di tutte le specie presenti in natura, esistono secondo modelli naturali di distribuzione e abbondanza; 3) aree forestali che si trovano all'interno o contengono ecosistemi rari, minacciati o in via di estinzione; 4) aree forestali che forniscono servizi fondamentali della natura in situazioni critiche (come la protezione dei bacini idrografici, il controllo dell'erosione); 5) aree forestali fondamentali per soddisfare i bisogni primari delle comunità locali (come la sussistenza e la salute); 6) aree forestali fondamentali per l'identità culturale tradizionale delle comunità locali (aree di importanza culturale, ecologica, economica o religiosa identificate in collaborazione con tali comunità locali).

- x. Qualsiasi attività che coinvolga animali vivi a fini scientifici e sperimentali, inclusa la modifica genetica e l'allevamento di tali animali⁸
- xi. Progetti con finalità politica o religiosa

SEZIONE B2 — IL BENEFICIARIO NON DEVE AVERE COME ATTIVITÀ PRINCIPALE, E IL FINANZIAMENTO NON DEVE RIGUARDARE, I SEGUENTI SETTORI/ATTIVITÀ

Ai sensi della Scheda InvestEU – Autodichiarazione del modulo di Domanda di Agevolazione, l'espressione "non deve avere un focus sostanziale", nella presente Sezione B2, deve intendersi che l'attività principale del beneficiario finale, ossia l'attività che genera la quota prevalente dei ricavi risultante dall'ultimo bilancio disponibile, non riguarda alcuno dei settori di cui alla presente Sezione B2 e alle relative tabelle del medesimo elenco

- xii. Progetti nel settore minerario
- xiii. Energia nucleare e attività manifatturiere nell'ambito dell'industria nucleare (quali il trattamento del combustibile nucleare, l'arricchimento dell'uranio, il riprocessamento del combustibile irradiato)
- xiv. Incenerimento dei rifiuti; raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
- xv. Ricerca, sviluppo, produzione e/o commercializzazione di attrezzature o infrastrutture destinate all'uso militare o di polizia
- xvi. Progetti nel settore sanitario con unità di sicurezza o forensi
- xvii. Progetti a scopo di lucro nel settore dell'istruzione da parte di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie situate al di fuori dell'Unione europea
- xviii. Produzione di energia da fonti geotermiche e idroelettriche

Codice ATECO	Descrizione
Tabella 1 — Produzione di energia da combustibili fossili e attività correlate	
05.1	Estrazione di antracite
05.2	Estrazione di lignite
06.1	Estrazione di petrolio greggio
06.2	Estrazione di gas naturale
09.1	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
19.1	Fabbricazione di prodotti di cokeria

⁸ Salvo nei casi previsti dalla direttiva (UE) 2010/63/UE, modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

19.2	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
35.11	Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili
35.21	Produzione di gas
35.22	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.23	Commercio di gas distribuito mediante condotte
Tabella 2 — Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad elevata emissione di CO₂⁹	
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
23.51	Produzione di cemento
24.1	Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.2	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio
24.3	Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.42	Produzione di alluminio
30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi equipaggiamenti
51.1	Trasporto aereo di passeggeri
51.21	Trasporto aereo di merci
52.23	Servizi di supporto al trasporto aereo

⁹ Nel caso in cui l'attività principale dell'impresa richiedente o l'oggetto del finanziamento rientri tra quelle indicate nella Tabella 2, ad eccezione della "Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati", l'operazione è considerata ammissibile qualora l'importo del finanziamento sia ≤ € 50.000